

# TI\_GERICHTE 15.1998.60 vom 11. November 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-11-11, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.1998.60](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1998.60)

FR: TI\_GERICHTE 15.1998.60 du 11 novembre 1998

IT: TI\_GERICHTE 15.1998.60 del 11 novembre 1998

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 2

Per consolidato principio giurisprudenziale (DTF 120 III 100 cons. 2, 108 III 69 e 103 III 65 ss.) le funzioni di amministrazione speciale dei fallimenti costituiscono esercizio di incombenze di natura pubblica e di conseguenza le prestazioni connesse sono sottoposte alla OTLEF e al principio di esclusività dedotto dall'art 1 OTLEF. Tali prestazioni vanno remunerate non in funzione di tariffe calcolate su base commerciale o corporativa bensì con emolumenti di diritto amministrativo volti a procurare solo un equo indennizzo (DTF 103 III 67) nell'ossequio del carattere sociale della normativa dedotta dalla OTLEF (DTF 103 III 68; CEF 10 gennaio 1989 in re S.B. e 20 aprile 1988 in re R.B. e G.F. cons. 7a; Léon Strässle, Der neue Gebührentarif, in : BISchK 1971 p.130-132).

### E. 2.1

La remunerazione dell'amministrazione fallimentare speciale per il periodo fino al

### E. 2.2

La remunerazione dell'amministrazione speciale del fallimento \_\_\_\_\_, per il periodo fino al 10 aprile 1998 è determinata come segue: - \_\_\_\_\_ (331 h x fr. 130.--)= fr. 43'030.-- - \_\_\_\_\_ (19 h x fr. 130.--)= fr. 2'470.-- - contabile (113,25 h x fr. 70.--)= fr. 7'927.50.-- - lavori di segretariato (163 h x fr. 50.--)= fr. 8'150.-- - aiuto segretariato (11,5 h x fr. 30.--)= fr. 345 Totale: fr. 61'922.50

### E. 2.3

Vengono riconosciuti i costi sostenuti dall'amministrazione speciale del fallimento per la società \_\_\_\_\_, fino al 10 aprile 1998 ammontanti a fr. 6'709.25. 3. Non si prelevano spese. 4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 5. Intimazione a: - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il

presidente:

La segretaria:

### E. 3

L'Autorità cantonale di vigilanza è chiamata a vegliare affinché si dia corretta applicazione della OTLEF(DTF 108 III 69). Anche nell'ipotesi che si tratti di una procedura complessa, è un dato della comune esperienza che non si pongono in linea di principio solo questioni

complicate. Di regola si giustifica di eseguire un calcolo misto e di non calcolare le prestazioni corrispondenti in base alle tariffe usuali vigenti per attività della medesima natura, ritenuto che gli importi fatturati devono avere un rapporto ragionevole con le indennità fissate dalla tariffa per la procedura semplice (DTF 120 III 100 cons.2). Avuto riguardo allo scopo sociale della OTLEF, la determinazione della remunerazione non è vincolata alle tariffe professionali, ad esempio dalla Tariffa della Camera svizzera delle società fiduciarie e degli esperti contabili (DTF 120 III 100 cons. 2 e 114 III 45-46). Per la ratio della OTLEF, l'attività di un avvocato - libero professionista - nell'ambito dell'amministrazione speciale del fallimento può essere retribuita, in procedure complesse, come nel caso di patrocinio d'ufficio secondo il diritto cantonale (DTF 120 III 100-101 cons. 3a). Un collaboratore giuridico - non libero professionista - va remunerato in termini leggermente inferiori per raffronto all'avvocato. Il collaboratore accademico avrà remunerazione superiore al non accademico, come pure il qualificato in altro modo rispetto al non qualificato. Le indicazioni tariffali dovranno tener conto che un giudice supplente del Tribunale federale ha diritto ad un'indennità oraria, per otto ore lavorative al giorno, di fr. 140.-- se libero professionista e di fr. 85.-- negli altri casi (cfr. Art. 2 cpv. 1bis Ordinanza che stabilisce le indennità di viaggio e le diarie dei membri del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni, in: RS \_\_\_\_\_, nella formulazione come alla modifica del 20 maggio 1998 in vigore dal 1° luglio 1998 non ancoa in RS, cfr. RU 1998, p. 1502). L'art. 36 LTG (RL 3.1.1.5) prevede per il patrocinatore d'ufficio in caso di assistenza giudiziaria (art. 155 ss. CPC) un onorario dovuto dallo Stato pari al 70% dell'onorario previsto dalla tariffa dell'ordine degli avvocati del Cantone Ticino (TOA in: RL 3.2.1.1.2); per l'art. 10 cpv. 1 TOA l'onorario minimo in base al dispendio orario è di regola di fr. 150.--.

#### **E. 4**

Gli amministratori fallimentari non solo possono, ma anzi devono, delegare a persone ausiliarie di loro fiducia tutti i compiti di agevole esecuzione, che non richiedono particolari capacità e conoscenze specifiche. Si tratta segnatamente di mansioni contabili di semplice routine e di lavori di segretariato. Gli ausiliari sono designati e retribuiti dagli amministratori fallimentari, che restano i soli responsabili nel rapporto esterno per eventuali carenze riconducibili all'attività dei loro subalterni. Per la remunerazione i valori sono compresi tra fr. 50.--/80.-- per chi svolge mansioni contabili e tra fr. 30.--/50.-- per lavori di segretariato (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, di prossima pubblicazione, n. 3.2.4.4.e. ad art. 1)

#### **E. 5**

Le tariffe prospettate dall'amministrazione speciale fallimentare non possono quindi essere accettate, in quanto in manifesto contrasto con i principi giurisprudenziali evidenziati nei considerandi precedenti. La remunerazione oraria fatturata risulta infatti essere la seguente, senza distinzione tra attività di natura complessa o straordinaria e semplice o ordinaria, con i passaggi intermedi: - \_\_\_\_\_ fr. 170.-- - \_\_\_\_\_ fr. 170.-- - segretariato fr. 90.-- - aiuto segretariato fr. 40.-- - contabile fr.120.-- Il caso sottoposto al giudizio di questa Camera non presenta particolari difficoltà, se si eccettuano alcune notifiche di credito il cui esame ha richiesto un dispendio di tempo maggiore (cfr. Verbale del 25 settembre 1997 relativo alla riunione della delegazione dei creditori). Di conseguenza dall'esame delle insinuazioni di credito e della graduatoria, in cui risultano iscritti circa 80 creditori, ne discende che l'attività svolta dall'amministrazione

fallimentare speciale deve essere ritenuta di media difficoltà, considerando che le prestazioni che hanno richiesto un impegno intellettuale accresciuto sono state compensate da attività di natura ordinaria. Avuto riguardo al carattere sociale della OTLEF e tenuto conto delle peculiarità del caso in esame, le tariffe applicabili sono quindi le seguenti: - \_\_\_\_\_ fr. 130.-- - \_\_\_\_\_ fr. 130.-- - lavori di segretariato fr. 50.-- - aiuto segretariato fr. 30.-- - contabile fr. 70.-- Sarebbe opportuno di lege ferenda modificare la OTLEF nel senso di prevedere l'applicazione della tariffa sociale solo nel caso di amministrazione fallimentare ordinaria, ritenuto che per quella straordinaria si dovrebbe far capo alle tariffe professionali di chi è stato designato dall'assemblea dei creditori. Infatti non vi è motivo, dal profilo della politica del diritto, di imporre tariffe sociali quando i creditori deliberano - purchè ciò avvenga a maggioranza qualificata (ad esempio dei 4/5 dei creditori che rappresentano i 4/5 del capitale entrante in linea di conto) ed in piena autonomia - di far capo all'amministrazione fallimentare straordinaria (di regola un libero professionista), invece di ricorrere a quella ordinaria (funzionari dello Stato). Questa Camera non può comunque prescindere dall'applicazione della vigente OTLEF quale tariffa sociale e non può quindi seguire la prassi indicata dall'amministrazione speciale fallimentare.

#### **E. 6**

Dall'inizio della propria attività sino al 10 aprile 1998 l'amministrazione fallimentare speciale ha dedicato alla pratica le seguenti ore di lavoro: - \_\_\_\_\_ 331 ore, - \_\_\_\_\_ 19 ore, - contabile 113 ore e 15 minuti, - segretariato 163 ore, - aiuto segretariato 11 ore e 30 minuti. Orbene, avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie, le ore esposte appaiono adeguate, considerando che il fallito risulta proprietario di 6 immobili la cui amministrazione ha richiesto un impegno particolare, derivante dall'attività degli esercizi pubblici ivi ubicati. Anche se va rilevato che il rapporto costi/benefici si situa al limite del sostenibile, considerato che soltanto i creditori garantiti da pegno immobiliare potranno essere soddisfatti parzialmente, mentre per gli altri creditori non è previsto alcun dividendo. Ora, prescindendo da un'analisi capillare delle singole prestazioni, il tempo impiegato dal giugno 1996 sino al 10 aprile 1998, corrispondendo a circa 4 mesi di lavoro a tempo pieno, è da considerare adeguato alle circostanze. Di conseguenza questa Camera non ritiene di dovere operare una decurtazione delle ore esposte dall'amministrazione fallimentare speciale.

#### **E. 7**

L'amministrazione fallimentare speciale pretende il riconoscimento dei costi relativi alla gestione della società \_\_\_\_\_, in quanto azionista unico della stessa risulta essere il fallito \_\_\_\_\_. La \_\_\_\_\_ risulta proprietaria della part. \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ adiacente alla particella su cui sorge l'esercizio pubblico \_\_\_\_\_ di proprietà del fallito. La delegazione dei creditori nella sua seduta del 12 giugno 1998 si è così espressa: "Dopo varie discussioni si decide di mantenere e sostenere quindi i relativi costi della \_\_\_\_\_ che comunque fra amministrazione, costi vari, imposte, ecc..., dovrebbero aggirarsi a non più di circa fr. 10'000.-- annui. Il motivo che ha indotto la delegazione a non lasciar cadere tale società é che si ritiene che eventuali futuri acquirenti della \_\_\_\_\_ possano avere un interesse sulla proprietà della \_\_\_\_\_ per avere un ulteriore sviluppo immobiliare o comunque utilizzare gli indici del terreno per eventuali ampliamenti. Inoltre nel futuro da zona residua potrebbe essere variata a seguito di eventuali modifiche al piano regolatore." (cfr. verbale riunione della delegazione dei

creditori del 12 giugno 1998). Alla luce di tali circostanze ed analizzando il rapporto costi/benefici, questa Autorità di vigilanza ritiene che i costi di gestione relativi alla società \_\_\_\_\_ possano essere accollati alla procedura di liquidazione fallimentare a carico \_\_\_\_\_, essendo gli stessi nell'ordine di circa il 10% del totale degli onorari. Inoltre l'acquisizione, attraverso la \_\_\_\_\_, della part. \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, permette di accrescere il valore della adiacente part. 369, prospettando in tal modo un maggior ricavo in occasione della realizzazione dell'immobile.

**E. 8**

aprile 1998 di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, é parzialmente accolta.

**E. 10**

aprile 1998 è determinata secondo i seguenti parametri di retribuzione oraria: - \_\_\_\_\_ fr. 130.-- - \_\_\_\_\_ fr. 130.-- - contabile fr. 70.-- - lavori di segretariato fr. 50.-- - aiuto segretariato fr. 30.--

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.